



Présidence de la Région  
Bureau électoral et services démographiques

Presidenza della Regione  
Ufficio elettorale e servizi demografici

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO  
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**AYAS**

**19 E 20 SETTEMBRE 2021**

**Istruzioni per la presentazione  
e l'ammissione delle candidature**



## PREMESSA

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti Organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco e dei consigli comunali, regolamentata dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 e successive modificazioni.

In questa pubblicazione si è preferito illustrare l'"iter" procedurale della presentazione delle candidature nei Comuni distintamente a seconda della popolazione, pertanto il capitolo I è dedicato ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e il capitolo II alla città di Aosta, unico comune, in valle, ad avere una popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Appositi capitoli trattano dei compiti delle segreterie dei Comuni, dell'esame delle candidature da parte della Commissione Elettorale Circondariale e del turno di ballottaggio.

Si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tali aspetti ed a tutti gli effetti, ai cittadini italiani. L'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte deve avvenire, ai fini della candidatura, non oltre il quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione comizi.

Com'è noto, i paesi aderenti all'Unione europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Nel corso della pubblicazione sono indicate, nel dettaglio, le eventuali procedure riguardanti i cittadini dei paesi suddetti.

Si confida, in tal modo, di aver facilitato il compito dei presentatori e degli Organi competenti, affinché il fondamentale procedimento preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dall'ammissione delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.



## CAPITOLO I

### **PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**

#### **§ 1. Elenco dei documenti necessari.**

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti, illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) dichiarazione di presentazione della lista;
- 2) lista dei candidati;
- 3) moduli di sottoscrizione della lista;
- 4) modello del contrassegno di lista;
- 5) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature;
- 6) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 7) programma amministrativo della lista;
- 8) eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o di un movimento o di un gruppo politico rappresentato nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, inoltre:

- 9) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- 10) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

#### **§ 2. Dichiarazione di presentazione della lista.**

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

L'ufficio elettorale regionale ha predisposto alcuni schemi relativi al procedimento di presentazione delle candidature che i presentatori, ove lo ritengano opportuno, potranno prendere a modello (vedi allegati).

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere, innanzitutto, l'indicazione del cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco con i quali la lista stessa intende collegarsi.

Successivamente dovranno essere indicati i candidati alla carica di consigliere comunale, contrassegnati con un numero d'ordine progressivo, e con a fianco di ognuno di essi l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve, inoltre, contenere l'indicazione dei delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'adunanza dei presidenti di seggio e ogni ufficio di scrutinio.

Il numero di candidati alla carica di consigliere comunale che ogni lista può presentare è stabilito dall'art. 32 della legge regionale 4/1995, ed è correlato alla popolazione residente, in ogni Comune, alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

### **§ 3. Lista dei Candidati.**

La lista dei candidati, che è parte integrante della dichiarazione di presentazione della lista stessa, è vincolata, nella sua composizione numerica, come già indicato nel paragrafo precedente, alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello nel quale si svolgono le elezioni comunali, nel caso di specie il 31 dicembre 2019. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al numero, arrotondato per difetto, pari al 35% della somma dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei candidati alla carica di sindaco e vicesindaco. (Vedi prospetto allegato n. 1 a pagina 13)

Pertanto, la lista dei candidati deve osservare i seguenti limiti di rappresentatività:

- a) nei Comuni con popolazione **sino a 1.000 abitanti** il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore a 7, né superiore a 9**, nel rispetto delle quote di genere;
- b) nei Comuni con popolazione **da 1.001 a 3.000 abitanti** il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore a 9, né superiore a 13**, nel rispetto delle quote di genere;
- c) nei Comuni con popolazione **da 3.001 a 5.000 abitanti** il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore a 11, né superiore a 15**, nel rispetto delle quote di genere;
- d) nei Comuni con popolazione **da 5.001 a 15.000 abitanti** il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore a 13, né superiore a 17**, nel rispetto delle quote di genere.

### **§ 4. Moduli di sottoscrizione della lista.**

**In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, è ridotto a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto dalla normativa vigente per la presentazione delle candidature.**

**Ciò in relazione a quanto disposto per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2021, n. 13 (Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021).**

Si indicano di seguito le firme di sottoscrizione necessarie:

- a) da **non meno di 2 e da non più di 12 elettori** nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
- b) da **non meno di 5 e da non più di 30 elettori** nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- c) da **non meno di 9 e da non più di 50 elettori** nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- d) da **non meno di 10 e da non più di 60 elettori** nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.

I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e non devono essere compresi tra i candidati.

La raccolta delle firme di sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale deve avvenire su appositi moduli sui quali devono essere riportati:

- il modello del contrassegno di lista;
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati;
- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
- le firme dei sottoscrittori debitamente autenticate.

**Le firme di sottoscrizione e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui trattasi, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, (gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento) i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, i consiglieri metropolitani, i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

**Si sottolinea che il consiglio di Stato nell'adunanza del 10 luglio 2013, n. 2671 ha espresso il parere secondo il quale il Consigliere comunale di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardi-**

**nate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del Consiglio di altro Comune.**

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, pena l'applicazione di **gravi sanzioni** (ammenda da 200 euro a 1.000 euro) sancite dall'art. 93 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

### **§ 5. Modello del contrassegno di lista.**

Ogni lista, completa dei nominativi del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco, deve essere rappresentata da un proprio contrassegno.

Il modello del contrassegno di lista deve essere presentato in tre esemplari circoscritti da un cerchio del diametro di circa cm 10 e in tre esemplari circoscritti da un cerchio del diametro di circa cm 3.

Il modello del contrassegno può essere disegnato in bianco e nero o a colori e verrà riprodotto, così come rappresentato, sia sulle schede di votazione, sia sul manifesto recante le liste dei candidati.

Al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sui manifesti, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che siano disegnati o riprodotti su carta lucida e che, nel caso di immagini di una certa complessità, accanto ai contrassegni stessi venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono essere iscritte nel cerchio.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, i presentatori depositino il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, pen drive e simili nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Affinché la Commissione Elettorale Circondariale, organo preposto al controllo delle liste dei candidati, non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti, movimenti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori stessi.

È, inoltre, vietato, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti, movimenti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.



## **§ 6. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature.**

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione e al riguardo si suggerisce, ove lo si ritenga opportuno, l'adozione degli schemi allegati alla presente pubblicazione.

È necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura contenga:

- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la residenza del candidato;
- la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco del collegamento con la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e del collegamento con il candidato alla carica di vice sindaco;
- la dichiarazione del candidato alla carica di vice sindaco del collegamento con la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e del collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura in una determinata lista da parte di ogni candidato alla carica di consigliere comunale;
- la dichiarazione di non essere candidato in altre liste dello stesso Comune, né in altri Comuni e di non ricoprire attualmente la carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune per il quale le elezioni si svolgano in epoca diversa;
- l'esplicita dichiarazione da parte di ogni singolo candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che di seguito si riporta integralmente:

“1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-

trope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.”

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate al paragrafo 4.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della firma di dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'Autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, né può, contemporaneamente, essere candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso Comune o in Comuni diversi.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **§ 7. Certificati attestanti che i candidati sono elettori.**

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, l'art. 33, comma 9, della legge regionale 4/1995, richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

#### **§ 8. Programma amministrativo della lista.**

L'art. 33, comma 15, della legge regionale 4/1995, prescrive che con la lista dei candidati debba essere presentato il programma amministrativo che il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale intendono realizzare nel corso della legislatura. Tale programma deve anche essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, si ritiene, dal momento della presentazione e fino al termine delle elezioni.

Pur in assenza di precise indicazioni di carattere legislativo appare legittimo il convincimento che il programma amministrativo debba essere sottoscritto da tutti i candidati.

#### **§ 9. Eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o movimento o gruppo politico già rappresentato in organi istituzionali.**

Fermo restando quanto già indicato nel paragrafo 5, relativamente al modello del contrassegno di lista, se le candidature alla carica di sindaco, alla

carica di vice sindaco e alla carica di consigliere comunale sono rappresentate da un contrassegno tradizionalmente usato da un partito, movimento o gruppo politico presente in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

#### **§ 10. Candidature di cittadini comunitari.**

L'art. 34 bis della legge regionale 4/1995 prevede, per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, la produzione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, di una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione e al riguardo si suggerisce, ove lo si ritenga opportuno, l'adozione degli schemi allegati alla presente pubblicazione.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, la presentazione di un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

#### **§ 11. Esenzione dalle tasse di bollo.**

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione della candidatura sono esenti da bollo e da qualsiasi diritto di segreteria.

## Allegato n. 1

**PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI CANDIDATI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A NORMA DELL'ARTICOLO 32 DELLA L.R. 4/1995.**

Fascia di popolazione del comune	Numero consiglieri da eleggere, corrispondente al numero MASSIMO dei candidati di ogni lista stabilito dalla legge	Numero MINIMO dei candidati di ogni lista stabilito dalla legge	Base di calcolo rappresentanza di genere: numero MASSIMO dei consiglieri candidati + sindaco e vice sindaco	Quote di genere in una lista col numero MASSIMO di candidati <i>(35% arrotondato per difetto)</i>	Base di calcolo rappresentanza di genere: numero MINIMO dei consiglieri candidati + sindaco e vice sindaco	Quote di genere in una lista col numero MINIMO di candidati <i>(35% arrotondato per difetto)</i>
A	B	C	D (B+2)	E (35% di D)	F (C+ 2)	G (35% di F)
sino a 1.000 abitanti	9	7	11	3 (3,85)	9	3 (3,15)
da 1.001 a 3.000 abitanti	13	9	15	5 (5,25)	11	3 (3,85)
da 3.001 a 5.000 abitanti	15	11	17	5 (5,95)	13	4 (4,55)
da 5.001 a 15.000 abitanti	17	13	19	6 (6,65)	15	5 (5,25)
superiore a 15.000 abitanti (Aosta)	27	19	29	10 (10,15)	21	7 (7,35)

Esempio: Comune con popolazione sino a 1.000 abitanti:

Lista presentata composta da 9 consiglieri + sindaco e vice sindaco.

Per rispettare la quota di genere occorre avere almeno 3 candidati del genere meno rappresentato (per esempio donne). Queste 3 candidate donne possono essere:

- tutte e 3 candidate nella lista dei consiglieri comunali;
- n. 2 candidate nella lista dei consiglieri comunali, qualora sindaco o vice sindaco sia donna;
- n. 1 candidata nella lista dei consiglieri comunali, qualora sia il sindaco sia il vice sindaco siano donne.

**CAPITOLO II**  
**PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE**  
**PER IL COMUNE DI AOSTA**  
**(POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI - ART. 34)**

**§ 12. Elenco dei documenti necessari.**

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, quindi, specificatamente, nella realtà della Regione Valle d'Aosta, per il solo Comune di Aosta, per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti, illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) dichiarazione di presentazione della lista;
- 2) lista dei candidati;
- 3) moduli di sottoscrizione della lista;
- 4) modello del contrassegno di lista;
- 5) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature;
- 6) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 7) dichiarazione autenticata del delegato della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco, con il candidato alla carica di vice sindaco e per il collegamento con altre liste;
- 8) programma amministrativo della lista;
- 9) eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o di un movimento o di un gruppo politico rappresentato nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, inoltre:

- 10) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- 11) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

**§ 13. Dichiarazione di presentazione della lista.**

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

L'ufficio elettorale regionale ha predisposto alcuni schemi relativi al procedimento di presentazione delle candidature che i presentatori, ove lo ritengano opportuno, potranno prendere a modello (vedi allegati).

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere, innanzitutto, l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco con i quali la lista stessa intende collegarsi.

Successivamente dovranno essere indicati i candidati alla carica di consigliere comunale, contrassegnati con un numero d'ordine progressivo, e con a fianco di ognuno di essi l'indicazione del cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale.

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve, inoltre, contenere l'indicazione dei delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e ogni ufficio di scrutinio e presso l'Ufficio elettorale centrale.

Il numero di candidati alla carica di consigliere comunale che ogni lista può presentare è stabilito dall'art. 32 della legge regionale 4/1995 ed è correlato alla popolazione residente, nel Comune, alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

#### **§ 14. Lista dei Candidati.**

La lista dei candidati, che è parte integrante della dichiarazione di presentazione della lista stessa, è vincolata, nella sua composizione numerica, come già indicato nel paragrafo precedente, alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno che precede quello nel quale si svolgono le elezioni comunali. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al numero, arrotondato per difetto, pari al 35% della somma dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei candidati alla carica di sindaco e vicesindaco.

Pertanto, le liste dei candidati alla carica di consigliere del Comune di Aosta devono comprendere un numero di candidati **non inferiore a 19 e non superiore a 27**, nel rispetto delle quote di genere (Vedi prospetto allegato n. 1 a pagina 15).

#### **§ 15. Moduli di sottoscrizione della lista.**

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 34 della legge regionale 4/1995, ogni lista di candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta da **non meno di 100 e da non più di 200 elettori** iscritti nelle liste elettorali del Comune di Aosta, che non siano anche candidati.

La raccolta delle firme di sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale deve avvenire su appositi moduli sui quali devono essere riportati:

- il modello del contrassegno di lista;
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati;
- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
- le firme dei sottoscrittori debitamente autenticate.

**Le firme di sottoscrizione e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui trattasi, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, (gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento) i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, i consiglieri metropolitani, i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si sottolinea che il consiglio di Stato nell'adunanza del 10 luglio 2013, n. 2671 ha espresso il parere secondo il quale il Consigliere comunale di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del Consiglio di altro Comune.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, pena l'applicazione di **gravi sanzioni** (ammenda da 200 euro a 1.000 euro) sancite dall'art. 93 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

### **§ 16. Modello del contrassegno di lista.**

Ogni lista, completa dei nominativi del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco, deve essere rappresentata da un proprio contrassegno.

Il modello del contrassegno di lista deve essere presentato in tre esemplari circoscritti da un cerchio del diametro di circa cm 10 e in tre esemplari circoscritti da un cerchio del diametro di circa cm 3.

Il modello del contrassegno può essere disegnato in bianco e nero o a colori e verrà riprodotto, così come rappresentato, sia sulle schede di votazione, sia sul manifesto recante le liste dei candidati.



Al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sui manifesti, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni stessi siano disegnati o riprodotti su carta lucida e che, nel caso di immagini di una certa complessità, venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono essere iscritte nel cerchio.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, i presentatori depositino il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, pen drive e simili nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Affinché la Commissione Elettorale Circondariale, organo preposto al controllo delle liste dei candidati, non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti, movimenti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori stessi.

È, inoltre, vietato, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti, movimenti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

#### **§ 17. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature.**

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/90.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione e al riguardo si suggerisce, ove lo si ritenga opportuno, l'adozione degli schemi allegati alla presente pubblicazione.

È necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura contenga:

- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la residenza del candidato;
- la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco del collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale e del collegamento con il candidato alla carica di vice sindaco;
- la dichiarazione del candidato alla carica di vice sindaco del collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale e del collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura in una determinata lista da parte di ogni candidato alla carica di consigliere comunale;

- la dichiarazione di non essere candidato in altre liste dello stesso Comune, né in altri Comuni e di non ricoprire attualmente la carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune per il quale le elezioni si svolgono in epoca diversa;
- l'esplicita dichiarazione da parte di ogni singolo candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che di seguito si riporta integralmente:

“1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei dove-

ri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.”

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate al paragrafo 15.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della firma di dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'Autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, né può, contemporaneamente, essere candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso Comune o in Comuni diversi.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **§ 18. Certificati attestanti che i candidati sono elettori.**

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, l'art. 34,

comma 7, della legge regionale 4/1995, richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

#### **§ 19. Dichiarazione autenticata di collegamento con altre liste.**

L'art. 34, comma 14, della legge regionale 4/1995, stabilisce che, qualora più liste intendano collegarsi tra di loro presentando gli stessi candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, i delegati di ogni lista devono presentare una dichiarazione, con firma debitamente autenticata, di reciproco collegamento con le altre liste.

È evidente che tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal delegato effettivo, sostituito in caso di impedimento dal delegato supplente.

Nulla esclude, comunque, che la dichiarazione di cui trattasi possa essere sottoscritta da entrambi i delegati, quello effettivo e quello supplente con autenticazione, ovviamente di ambedue le firme.

#### **§ 20. Programma amministrativo della lista.**

L'art. 34, comma 13, della legge regionale 4/1995, prescrive che insieme con la lista dei candidati debba essere presentato il programma amministrativo che il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale intendono realizzare nel corso della legislatura. Tale programma deve anche essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, si ritiene, dal momento della presentazione e fino al termine delle elezioni.

Qualora più liste presentino lo stesso candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco si considerano fra loro collegate e devono presentare il medesimo programma amministrativo.

Pur in assenza di precise indicazioni di carattere legislativo appare legittimo il convincimento che il programma amministrativo debba essere sottoscritto da tutti i candidati.

#### **§ 21. Eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o movimento o gruppo politico già rappresentato in organi istituzionali.**

Fermo restando quanto già indicato nel paragrafo 16, relativamente al modello del contrassegno di lista, se le candidature alla carica di sindaco, alla carica di vice sindaco e alla carica di consigliere comunale sono rappresentate da un contrassegno tradizionalmente usato da un partito, movimento o gruppo politico presente in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o

nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

### **§ 22. Candidature di cittadini comunitari.**

L'art. 34 bis della legge regionale 4/1995 prevede, per cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, la produzione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, di una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione e al riguardo si suggerisce, ove lo si ritenga opportuno, l'adozione degli schemi allegati alla presente pubblicazione.

Lo stesso articolo prevede inoltre la presentazione di un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

### **§ 23. Esenzione dalle tasse di bollo.**

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione della candidatura sono esenti da bollo e da qualsiasi diritto di segreteria.

### CAPITOLO III

## **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE**

#### **§ 24. Termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature.**

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata **dalle ore 8 di venerdì 20 agosto alle ore 12 di sabato 21 agosto 2021** presso la segreteria del Comune (art. 33, comma 13, e art. 34, comma 11, della legge regionale 4/1995).

#### **§ 25. Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature.**

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve assegnare un numero provvisorio di presentazione della lista e rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta allegati alle presenti istruzioni.

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se ritenuti irregolari o presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare le irregolarità riscontrate, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, non risultino allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, ecc.

È, inoltre, compito del segretario comunale accertare che i sottoscrittori della lista siano cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

È, poi, necessario, affinché la Commissione Elettorale Circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, o dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione Elettorale Circondariale competente, cui spetta il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

CAPITOLO IV  
**ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA  
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE**

**§ 26. Norme che regolano le operazioni della Commissione Elettorale Circondariale - Intervento della sottocommissione.**

Le operazioni della Commissione Elettorale Circondariale, in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate, sono regolate dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 4/1995.

Nessuna competenza viene esplicitamente attribuita al riguardo alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, istituita a norma dell'art. 25 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Si ritiene tuttavia - su conforme parere del Consiglio di Stato - che alle operazioni concernenti l'esame delle candidature possa provvedere anche la Sottocommissione.

Pertanto, il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, quando lo ritenga necessario, al fine di un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate, può affidare alla Sottocommissione esistente i compiti demandati dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 4/1995, alla Commissione Elettorale Circondariale.

Ciò stante, quanto nei seguenti paragrafi è chiarito in merito alle operazioni della Commissione Elettorale Circondariale è da intendersi riferito anche alla Sottocommissione alla quale il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale ha demandato l'espletamento delle operazioni relative all'esame ed all'ammissione delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

**§ 27. Termine per il compimento delle operazioni della Commissione Elettorale Circondariale per l'esame delle candidature.**

Prima di illustrare le varie operazioni che la Commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentati, si fa presente che **dette operazioni debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste cioè entro domenica 22 agosto 2021.**

La Commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra scada senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, potrà adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che saranno presentate.

## **§ 28. Operazioni della Commissione Elettorale Circondariale per l'esame delle candidature.**

Le operazioni della Commissione, per quanto riguarda l'esame della candidatura, sono le seguenti:

### **I. ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE.**

Come prima operazione la Commissione dovrà controllare, in base alle attestazioni dei segretari comunali, se le liste, con le relative candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, siano state presentate entro il termine previsto.

Detto termine è compreso tra le ore otto del trentesimo giorno e le ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione, quindi tra le ore 8 di venerdì 20 agosto e le ore 12 di sabato 21 agosto 2021.

La Commissione, qualora dovesse accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non valida escludendola dalla competizione elettorale.

### **II. VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.**

Le candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate e sottoscritte da un certo numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune che non siano candidati.

Il numero di firme di sottoscrizione sono di seguito indicate:

- da non meno di 2 e da non più di 12 elettori, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
- da non meno di 5 e da non più di 30 elettori, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- da non meno di 9 e da non più di 50 elettori, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 10 e da non più di 60 elettori, nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- da non meno di 34 e da non più di 200 elettori, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Pertanto, la Commissione dovrà effettuare le seguenti verifiche:

- a) accertare che le firme dei sottoscrittori siano state apposte su moduli riportanti il contrassegno di lista;
- b) accertare che la sottoscrizione della lista, sui citati moduli, contenga:
  - il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;
  - la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;



- la descrizione del contrassegno;
- c) accertare il numero delle firme dei sottoscrittori e che per ognuno di essi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- d) accertare che i sottoscrittori non siano candidati,
- e) accertare che le firme dei sottoscrittori siano regolarmente autenticate.

La Commissione dovrà ricusare le liste le cui firme di sottoscrizione non siano state apposte sugli appositi moduli riportanti le indicazioni richieste.

La Commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non fosse autenticata e quelli che avessero sottoscritto la presentazione di altra lista presentata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di sottoscrittori inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ruscata. Tuttavia, se la lista fosse stata presentata con congruo anticipo, nulla vieta che la relativa dichiarazione di presentazione venga completata delle firme mancanti, sempreché la regolarizzazione avvenga prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature.

La lista dovrà parimenti essere ruscata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

### III. ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

Successivamente la Commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati. A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:

#### *a) Controllo del numero dei candidati.*

La Commissione dovrà accertare che ogni lista presenti un candidato alla carica di sindaco e un candidato alla carica di vice sindaco. Dopo di che, essa dovrà controllare che il numero di candidati alla carica di consigliere comunale sia quello prescritto dall'art. 2 della legge regionale 4/1995, rispettando la rappresentanza di genere di cui al comma 2bis dell'art. 32 e cioè:

non meno di 7 e non più di 9, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

non meno di 9 e non più di 13, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

non meno di 11 e non più di 15, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

non meno di 13 e non più di 17, nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

non meno di 19 e non più di 27, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (solo Aosta).

Cancella i nomi dei candidati consiglieri appartenenti al genere rappresentato in maniera eccedente (nessuno dei due generi deve essere inferiore al 35% della somma dei candidati compreso il candidato sindaco e vice sindaco), procedendo dall'ultimo della lista, evitando che la lista sia ridotta sotto il numero di candidati prescritto.

Qualora i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista fossero in numero inferiore al limite minimo sopra indicato, la lista dovrà essere ricsusata.

Se la lista dovesse contenere, invece, un numero di candidati alla carica di consigliere comunale superiore al massimo consentito, la Commissione provvederà a ridurre la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista (art. 35, comma 1, lett. e), della legge regionale 4/1995).

*b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.*

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura contenente l'esplicita dichiarazione che il candidato:

- non ha accettato altra candidatura in liste presentate nel Comune o in altro Comune;
- non riveste, al momento della candidatura, la carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune per il quale le elezioni si svolgano in epoca diversa;
- non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

In particolare per i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, la dichiarazione di accettazione alla candidatura, dovrà inoltre contenere:

- la reciproca dichiarazione di collegamento;
- l'indicazione del contrassegno della lista.

La Commissione dovrà, inoltre, accertare che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nei manifesti e nelle schede.

*c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.*

La Commissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

I candidati che non fossero in possesso del predetto requisito o per i quali non fosse stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

Sarà consentita, tuttavia, la successiva produzione dei documenti in parola, come anche di singoli atti relativi alle liste dei candidati che risultassero mancanti, sempreché essa venga effettuata prima dello scadere del termine di presentazione delle liste.

*d) Esame della documentazione prevista per i cittadini di uno stato membro dell'Unione europea candidati a consigliere comunale.*

La Commissione verificherà per tutti i cittadini dell'Unione candidati alla carica di consigliere comunale la regolarità dei seguenti documenti, oltre a quelli richiesti per i cittadini italiani:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

*e) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.*

Tale operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.

Se, per effetto delle cancellazioni disposte dalla Commissione, la lista venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere riusata.

IV. VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO SOTTOSCRITTA DAL DELEGATO DI LISTA (SOLO PER IL COMUNE DI AOSTA)

La Commissione dovrà, in seguito, verificare che i delegati effettivi e/o i delegati supplenti di liste tra di loro collegate dichiarino, con sottoscrizione autenticata, la reciproca convergenza nella candidatura dello stesso sindaco e dello stesso vice sindaco.

V. ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.

La Commissione provvederà, quindi, all'esame dei contrassegni di lista, ricusando i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato il contrassegno, la Commissione ne dà notizia agli interessati, assegnando loro un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non dovesse rispondere alle condizioni previste dalla legge, la lista verrà senz'altro riusata.

VI. ESAME DELLE DICHIARAZIONI DELLE PERSONE CHE PRESENTANO UNA LISTA IN NOME E PER CONTO DI UN PARTITO O MOVIMENTO O GRUPPO POLITICO AVENTE UN CONTRASSEGNO TRADIZIONALE.

Se la lista presenta un contrassegno tradizionalmente usato da un partito, movimento o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo occorre una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito, gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito, gruppo politico o movimento stesso.

Mancando tale dichiarazione, o se la stessa non viene presentata in tempo utile, la Commissione dovrà riusare la lista e le collegate candidature.

VII. NUOVA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione deve tornare a riunirsi entro il ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè entro **martedì 24 agosto 2021**, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate, e ammettere i nuovi documenti e deliberare, seduta stante, in via definitiva, su tutti i rilievi rimarcati e su tutte le questioni controverse.

VIII. SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E COLLEGATO VICE SINDACO.

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le candidature e a tutte le liste ammesse per ciascun Comune, la Commissione dovrà procedere all'assegnazione, mediante sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, di un numero progressivo da attribuire, secondo quanto appresso precisato:

- a) nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il sorteggio viene effettuato esclusivamente tra i vari candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco. Il numero progressivo così attribuito ai candidati determinerà l'ordine sulla scheda di votazione e sul manifesto dei candidati;
- b) nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sorteggio viene effettuato prima tra i vari candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, poi tra le liste dello stesso gruppo, tra di loro

collegate, che presentano gli stessi candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco. Il numero progressivo così attribuito ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e al gruppo di liste collegate determinerà l'ordine sulla scheda di votazione e sul manifesto dei candidati.

- c) in caso di ballottaggio il sorteggio dovrà essere effettuato tra i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, partecipanti al ballottaggio stesso.

La Commissione assegna quindi un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine di iscrizione.

### **§ 29. Comunicazione delle decisioni della Commissione elettorale circoscrizionale al sindaco di ciascun comune e al Presidente della Regione.**

Le decisioni della Commissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco a mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere pubblicato all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, entro l'ottavo giorno precedente l'elezione e per l'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta al Presidente della Regione per la predisposizione delle schede di votazione.

Poiché, com'è ovvio, l'indicazione errata delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni popolari, si ritiene necessario che la riproduzione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al sindaco ed al Presidente della Regione sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Presidente della Commissione: tali comunicazioni dovranno portare in calce l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature, e recare la firma del Presidente della Commissione.

### **§ 30. Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista.**

La Commissione, a norma dell'art. 37, comma 1, della legge regionale 4/1995, deve, infine, entro il giovedì precedente il giorno fissato per la votazione (**giovedì 16 settembre 2021**), comunicare al Sindaco i nominativi dei delegati (effettivo e supplente) delle liste ammesse.

È indispensabile che il Sindaco del Comune sia a conoscenza dei nominativi dei delegati in quanto gli stessi, con dichiarazione debitamente autenticata, sono autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali, gli uffici di scrutinio e presso l'Ufficio centrale.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione possono essere comunicate entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli Presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di scrutinio e l'ufficio centrale devono essere presentate entro le ore dodici del giorno precedente le elezioni (**sabato 18 settembre 2021**) al segretario del comune.

## CAPITOLO V

### TURNO DI BALLOTTAGGIO

#### **§ 31. Ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.**

L'art. 53, comma 4, della legge regionale 4/1995 dispone che, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco (e collegato vice sindaco), si proceda ad un turno di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto in egual misura il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data del primo turno e quindi domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021.

#### **§ 32. Ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Aosta).**

L'art. 56, comma 1, della legge regionale 4/1995 dispone che, qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale, tra i due candidati alla carica di sindaco (e collegato vice sindaco) che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data del primo turno.

#### **§ 33. Adempimenti della Commissione Elettorale Circondariale in ordine al turno di ballottaggio.**

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, il Presidente della sezione, nel caso di Comuni con sezione unica, il Presidente dell'Adunanza dei presidenti di seggio, nel caso di Comuni con più sezioni, oppure il Presidente dell'Ufficio centrale per il Comune di Aosta, trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

La Commissione provvederà immediatamente al sorteggio fra i candidati interessati al ballottaggio per la determinazione del numero d'ordine da assegnare agli stessi sulle schede di votazione e sul manifesto, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Regione e al sindaco del Comune interessato.





# **ALLEGATI**



Modelli occorrenti  
per la presentazione  
delle candidature per i Comuni  
con popolazione da  
1.001 a 3.000 abitanti



**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO  
E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
ANNO 2021**

**PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI VICE SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DA 1.001 A 3.000 ABITANTI**


Le liste devono essere presentate alla Segreteria del Comune **tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.**

*Documentazione:*

- **dichiarazione di presentazione della lista;**
- **lista dei candidati con le firme di sottoscrizione.** La lista, comprendente un numero di candidati da un minimo di 9 a un massimo di 13, deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 30 sottoscrittori. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale di tutti i candidati nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, *le firme di sottoscrizione e le relative autenticazioni sono **nulle** se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;*
- **contrassegno di lista in bianco e nero o a colori.** Tre esemplari con diametro di circa cm 10 e tre esemplari con diametro di circa cm 3;
- **certificato di iscrizione nelle liste elettorali** del candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- **certificati di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte** per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- **dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza,** dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine (per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);
- **un attestato,** in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, da cui risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);
- **accettazione della candidatura** alla carica di sindaco (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata;
- **accettazione della candidatura** alla carica di vice sindaco (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata;
- **accettazione della candidatura** alla carica di consigliere comunale (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata;
- **il programma amministrativo** della lista da affiggere all'Albo pretorio;

- **se la lista presenta un contrassegno tradizionalmente usato da un partito**, movimento o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo **occorre una dichiarazione** sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito, gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito, gruppo politico o movimento stesso.

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO E DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DA 1.001 A 3.000 ABITANTI**



I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_ in numero di \_\_\_\_\_ risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute nel foglio allegato, dichiarano di presentare, per l'elezione che si svolgerà il giorno \_\_\_\_\_:

- a) il candidato Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ alla carica di sindaco;
- b) il candidato Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ alla carica di vice sindaco;
- c) una lista di n. \_\_\_\_\_ candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

Cognome e Nome	Luogo, Data di nascita e Codice Fiscale
1	.....
2	.....
3	.....
4	.....
5	.....
6	.....
7	.....
8	.....
9	.....
10	.....
11	.....
12	.....
13	.....

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 32, comma 2bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste

La lista si contraddistingue con il contrassegno:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Indicano il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ quale delegato effettivo ed il Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e domiciliato in \_\_\_\_\_

quale delegato supplente, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio e presso l'Adunanza dei presidenti di seggio.


Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente uniscono:

- a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di vice sindaco, firmata e autenticata;
- c) numero \_\_\_\_\_ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;
- d) numero \_\_\_\_\_ certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- e) numero \_\_\_\_\_ certificati attestanti che i candidati alla carica di consigliere comunale (cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- f) numero \_\_\_\_\_ dichiarazioni contenenti l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine dei candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- g) numero \_\_\_\_\_ attestati da cui risulta che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine dei candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- h) il modello del contrassegno di lista in bianco e nero o a colori, in tre esemplari con diametro di circa cm 10 e tre esemplari con diametro di circa cm 3;
- i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio;
- l) dichiarazione sottoscritta dal Sig. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ attestante che la  
lista e le candidature sono presentate in nome e per conto del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dimorante in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ .



**SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI  
ALLE ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI  
CON POPOLAZIONE DA 1.001 A 3.000 ABITANTI**



Elenco dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno \_\_\_\_\_

per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di \_\_\_\_\_  
che si svolgerà il giorno \_\_\_\_\_.

La lista dei candidati, in numero di \_\_\_\_\_, della quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata con le candidature alla carica di sindaco del Sig. \_\_\_\_\_  
e alla carica di vice sindaco del Sig. \_\_\_\_\_

**CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

Cognome e Nome	Luogo, Data di nascita e Codice Fiscale
1 .....	.....
2 .....	.....
3 .....	.....
4 .....	.....
5 .....	.....
6 .....	.....
7 .....	.....
8 .....	.....
9 .....	.....
10 .....	.....
11 .....	.....
12 .....	.....
13 .....	.....

## SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27-04-2016], che \_\_\_\_\_ promotore \_\_\_\_\_ della sottoscrizione è/sono \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'art. 9, § 2, lett. g), del citato regolamento (UE) 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell'art. 2-sexies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196 – e saranno utilizzati conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

## SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

## SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6,7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 7 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati

## AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

--

**SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDA-  
TI ALLE ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI  
CON POPOLAZIONE DA 1.001 A 3.000 ABITANTI**  
**ALLEGATO 1**



Elenco dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno \_\_\_\_\_

per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di \_\_\_\_\_ che si svolgerà il giorno \_\_\_\_\_.

La lista dei candidati, in numero di \_\_\_\_\_, della quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata con le candidature alla carica di sindaco del Sig. \_\_\_\_\_ e alla carica di vice sindaco del Sig. \_\_\_\_\_

**CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

Cognome e Nome	Luogo, Data di nascita e Codice Fiscale
1 .....	.....
2 .....	.....
3 .....	.....
4 .....	.....
5 .....	.....
6 .....	.....
7 .....	.....
8 .....	.....
9 .....	.....
10 .....	.....
11 .....	.....
12 .....	.....
13 .....	.....

## SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27-04-2016], che \_\_\_\_\_ promotore \_\_\_\_\_ della sottoscrizione è/sono \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'art. 9, § 2, lett. g), del citato regolamento (UE) 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell'art. 2-sexies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196 – e saranno utilizzati conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

## SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

## SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6,7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 7 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati

## AUTENTICAZIONE DELLE FIRME



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA  
CARICA DI SINDACO PER I COMUNI DA 1.001 A 3.000 ABITANTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per l'elezione che si svolgerà  
il giorno \_\_\_\_\_ nella lista recante il contrassegno  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di essere collegato al Sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
candidato alla carica di vice sindaco;
- di non aver accettato altra candidatura in liste presentate in questo o  
in altro Comune;
- di non rivestire attualmente la carica di sindaco, di vice sindaco, di  
consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune per  
il quale le elezioni si svolgano in epoca diversa;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 del-  
l'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle  
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire  
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di  
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190).

\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_

Firma autenticata



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI VICE SINDACO PER I COMUNI DA 1.001 A 3.000 ABITANTI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
dichiara di accettare la candidatura alla carica di vice sindaco del Comune di  
\_\_\_\_\_ per l'elezione che si svolgerà il  
giorno \_\_\_\_\_ nella lista recante il  
contrassegno \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di essere collegato al Sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
candidato alla carica di sindaco;
- di non aver accettato altra candidatura in liste presentate in questo o  
in altro Comune;
- di non rivestire attualmente la carica di sindaco, di vice sindaco, di  
consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune per  
il quale le elezioni si svolgono in epoca diversa;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 del-  
l'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle  
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire  
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di  
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190).

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma autenticata



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER I COMUNI DA 1.001 A  
3.000 ABITANTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella  
lista recante il contrassegno \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per l'elezione di n. 13 consiglieri per il Comune di \_\_\_\_\_  
che si svolgerà il giorno \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di non aver accettato altra candidatura in liste presentate in questo o in altro Comune;
- di non rivestire attualmente la carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune per il quale le elezioni si svolgano in epoca diversa;
- di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma autenticata

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.



**DICHIARAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO CANDIDATO ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER I COMUNI DA 1.001 A  
3.000 ABITANTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
candidato alla carica di consigliere comunale per il Comune di  
\_\_\_\_\_ che si svolgerà il giorno  
\_\_\_\_\_.

*DICHIARA*

- di essere cittadino \_\_\_\_\_;
- di essere residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_;
- di avere in \_\_\_\_\_ (Stato di origine) il  
seguito indirizzo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma autenticata





**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO  
E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
ANNO 2020**

**COMUNE DI**

\_\_\_\_\_

**VERBALE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARI-  
CA DI SINDACO, DI VICE SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE  
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DA 1.001 A 3.000 ABITANTI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_ viene depositata dal Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, nella Segreteria di questo Comune, la dichiarazione di pre-  
sentazione delle candidature alla carica di sindaco del Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, alla carica di vice sindaco del Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e di una lista di candidati alla carica di consigliere  
comunale, per l'elezione del giorno \_\_\_\_\_,  
recante il contrassegno \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La lista comprende numero \_\_\_\_\_ candidati ed è sottoscritta da  
numero \_\_\_\_\_ elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune,  
la cui popolazione al 31 dicembre 20\_\_\_\_ (penultimo anno precedente l'elezio-  
ne) è di \_\_\_\_\_ abitanti.

Alla dichiarazione di presentazione della lista è allegata, inoltre, la  
seguinte documentazione:

- 1) modulo di sottoscrizione della lista da parte di numero \_\_\_\_\_  
elettori;
- 2) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sinda-  
co;
- 3) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di vice  
sindaco;
- 4) numero \_\_\_\_\_ dichiarazioni di accettazione della  
candidatura alla carica di consigliere comunale;
- 5) numero \_\_\_\_\_ certificati comprovanti l'iscrizione  
nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica del  
candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice

sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;

- 6) numero \_\_\_\_\_ certificati di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un qualsiasi Comune della Repubblica per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 7) dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine (per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);
- 8) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, da cui risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (per i candidati alla carica di consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea);
- 9) tre esemplari del contrassegno di lista in bianco e nero o a colori del diametro di circa cm 10 e tre del diametro di circa cm 3;
- 10) il programma amministrativo della lista da affiggere all'Albo pretorio;
- 11) attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o di un movimento o di un gruppo politico rappresentato nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo;
- 12) l'eventuale indicazione della caratterizzazione politica della lista.

La dichiarazione di presentazione della lista contiene la designazione a delegato effettivo del Sig. \_\_\_\_\_

e a delegato supplente del Sig. \_\_\_\_\_

Alla lista viene assegnato provvisoriamente il numero \_\_\_\_\_.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

IL PRESENTATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_










Modell di manifest dei candidati



## COMUNE DI

### ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco  
e di n. \_\_\_\_ consiglieri comunali, che avrà luogo domenica 19 e lunedì 20 settembre 2021.

<p><b>LISTA N. 1</b> <b>COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) <b>COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)</p> 	<p><b>LISTA N. 2</b> <b>COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) <b>COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)</p> 	<p><b>LISTA N. 3</b> <b>COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) <b>COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)</p> 
<p><b>1 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita <b>2 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita <b>3 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita ..... ..... ..... ..... ..... .....</p>	<p><b>1 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita <b>2 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita <b>3 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita ..... ..... ..... ..... ..... .....</p>	<p><b>1 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita <b>2 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita <b>3 COGNOME Nome</b> Luogo e data di nascita ..... ..... ..... ..... ..... .....</p>

Data

Il Sindaco





Modelli di manifesti  
di avvenuta proclamazione degli eletti



**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO  
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COMUNE DI**

---

Visto l'art. 74bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4  
"Disposizioni in materia di elezioni comunali";  
Visto il verbale delle operazioni elettorali per la parte che si riferisce  
ai risultati finali delle medesime in seguito alle operazioni di scrutinio;

**si rende noto che sono stati proclamati eletti:**

alla carica di Sindaco: **COGNOME Nome;**

alla carica di vice Sindaco: **COGNOME Nome;**

alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

LISTA	CANDIDATI ELETTI
N. _____ (Descrizione del contrassegno) collegata al candidato eletto sindaco ed al candidato eletto vice sindaco	1 - COGNOME Nome 2 - COGNOME Nome 3 - COGNOME Nome 4 - COGNOME Nome 5 - COGNOME Nome 6 - COGNOME Nome 7 - COGNOME Nome 8 - COGNOME Nome 9 - COGNOME Nome
N. _____ (Descrizione del contrassegno)	1 - COGNOME Nome 2 - COGNOME Nome 3 - COGNOME Nome
N. _____ (Descrizione del contrassegno)	1 - COGNOME Nome



# Indice



## INDICE

PREMESSA.....	3
<b>CAPITOLO I - Preparazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti</b>	
§ 1. Elenco dei documenti necessari.....	5
§ 2. Dichiarazione di presentazione della lista. ....	5
§ 3. Lista dei Candidati.....	6
§ 4. Moduli di sottoscrizione della lista.....	6
§ 5. Modello del contrassegno di lista. ....	8
§ 6. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature.....	9
§ 7. Certificati attestanti che i candidati sono elettori. ....	11
§ 8. Programma amministrativo della lista.. ....	11
§ 9. Eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o movimento o gruppo politico già rappresentato in organi istituzionali.....	11
§ 10. Candidature di cittadini comunitari. ....	12
§ 11. Esenzione dalle tasse di bollo.....	12
<b>CAPITOLO II - Preparazione delle candidature per il comune di Aosta (popolazione superiore a 15.000 abitanti)</b>	
§ 12. Elenco dei documenti necessari.....	14
§ 13. Dichiarazione di presentazione della lista. ....	14
§ 14. Lista dei Candidati.....	15
§ 15. Moduli di sottoscrizione della lista.....	15
§ 16. Modello del contrassegno di lista. ....	16
§ 17. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature.....	17
§ 18. Certificati attestanti che i candidati sono elettori. ....	19
§ 19. Dichiarazione autenticata di collegamento con altre liste.....	20
§ 20. Programma amministrativo della lista. ....	20
§ 21. Eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o movimento o gruppo politico già rappresentato in organi istituzionali. ....	20
§ 22. Candidature di cittadini comunitari. ....	21
§ 23. Esenzione dalle tasse di bollo.....	21

**CAPITOLO III - Presentazione delle candidature presso la segreteria del Comune**

- § 24. Termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature .....22
- § 25. Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature .....22

**CAPITOLO IV - Esame delle candidature da parte della Commissione Elettorale Circondariale**

- § 26. Norme che regolano le operazioni della Commissione Elettorale Circondariale - Intervento della sottocommissione.....23
- § 27. Termine per il compimento delle operazioni della Commissione Elettorale Circondariale per l'esame delle candidature.....23
- § 28. Operazioni della Commissione Elettorale Circondariale per l'esame delle candidature.....24
- § 29. Comunicazione delle decisioni della Commissione Elettorale Circondariale al sindaco e al Presidente della Regione. ....29
- § 30. Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista.....29

**CAPITOLO V - Turno di ballottaggio**

- § 31. Ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.....31
- § 32. Ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Aosta). ....31
- § 33. Adempimenti della Commissione Elettorale Circondariale in ordine al turno di ballottaggio. ....31

**ALLEGATI**

- Modelli occorrenti per la presentazione delle candidature per i Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti dal mod. n. 007/EC al n. 013/EC.....35
- Modello di manifesto dei candidati .....61
- Modello di manifesto di proclamazione degli eletti.....65



